



COMUNE DI MONTE CREMASCO

Provincia di Cremona

UFFICIO POLIZIA LOCALE



Via Roma, 12 - ☎ 26010 - Monte Cremasco (CR) - ☎ 0373/791121-792488 - Fax 0373/791635

e-mail: polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it - pec: polizialocale.montecremasco@pec.it

R. O. Nr. 29/2026 Data 02/09/2026 Prot. ES81	O G G E T T O	Ordinanza di carattere temporaneo per la disciplina della circolazione stradale con istituzione di DIVIETO DI TRANSITO e DIVIETO DI SOSTA in occasione della celebrazione di una S. Messa nel Sacello della Madonna di Via A. Volta per il giorno MARTEDI' 08 SETTEMBRE 2026 dalle ore 19.00 alle ore 24.00
---	--	--

IL SINDACO

VISTA la ricorrenza della Madonna del Sacello come consuetudine di tutti gli anni con la quale viene chiusa la via A. Volta il giorno Martedì 08 settembre 2026 dalle ore 19.00 alle ore 24.00 in quanto verrà celebrata una S. Messa presso il sacello della Madonnina sita in via A. Volta.

TENUTO CONTO che la via A. Volta nella giornata di **Martedì 08 settembre 2026** sarà interessata dalla presenza di numerose persone che interverranno alla celebrazione;

CONSIDERATO che la circolazione dei veicoli e l'occupazione degli stalli di sosta posti lato civici pari crea intralcio nell'esecuzione di quanto sopra indicato;

VISTO gli articoli 5,6,7 e 157,158 del vigente Codice della Strada, successive modificazioni od integrazioni;

VISTO gli artt. 6 e 7 del Regolamento di Esecuzione dello stesso codice approvato con D.P.R. nr. 495 del 16/12/1992;

VISTO gli artt. 107 e seguenti del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e sue successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che in relazione alle circostanze rappresentate, si rende necessario adottare provvedimenti al fine di assicurare lo svolgimento delle attività in piena sicurezza per gli utenti della strada;

ORDINA

- 1) Il seguente provvedimento, esecutivi al momento dell'esposizione dei prescritti segnali stradali da posizionarsi almeno 48 ore prima dall'entrata in vigore del divieto stesso:

Nella VIA ALESSANDRO VOLTA la sosta è vietata dalle ore 19.00 alle ore 24.00 del giorno MARTEDI' 08 SETTEMBRE 2026 con rimozione forzata;

- 2) Il seguente provvedimento, esecutivo al momento dell'esposizione della prescritta segnaletica stradale:

Nella VIA ALESSANDRO VOLTA nella giornata di MARTEDI' 08 SETTEMBRE 2026 dalle ore 19.00 alle ore 24.00 è sospesa la circolazione di tutti veicoli eccetto i residenti nel tratto interessato dalla celebrazione.

DEMANDA

L'ufficio tecnico comunale alla posa della segnaletica inerente al presente provvedimento così indicato:

- nr. 3 divieto di sosta da posizionarsi negli stalli posti lato civici pari
- nr. 1 transenna con divieto di transito da posizionarsi sulla Strada vicinale Bassa
- nr. 1 transenna con divieto di transito da posizionarsi sulla Strada vicinale di Postino
- nr. 1 transenna con divieto di transito da posizionarsi sulla via A. Volta/via SS. Nazario e Celso

AVVISA

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e del D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti.

A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque vi abbia interesse in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il: *Sovrintendente di Polizia Locale Sponchioni Augusto*.

Gli Operatori della Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

I trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e del D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti.

DISPONE

L'Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante [pubblicazione all'Albo Pretorio](#) e nelle forme e nei termini di legge, [pubblicazione sull'App "ComuneInforma"](#) e mediante la consegna ai seguenti soggetti:

- Ufficio Polizia Locale di Monte Cremasco polizialocale.montecremasco@pec.it;
- Stazione Carabinieri di Pandino tc20488@pec.carabinieri.it
- Ufficio Tecnico Comunale: ufficio.tecnico@comune.montecremasco.cr.it

Dalla Residenza Municipale lì, 02/09/2026



Il Sindaco
avv. Giuseppe Lupo Stanghellini